

AVV. GIAN LUCA LAURENZI AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 2

20.01.2010

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Privacy: necessità della redazione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza) o semplice autocertificazione?

NOTIZIARIO

- La nuova legge sugli appalti in Umbria: sostituita la legge regionale 19 del 1986.
- INPS: prima di emettere D.U.R.C. negativo viene assegnato termine per regolarizzare.
- Contributi regionali alle P.M.I. per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
- Errori sanitari: nasce l'Authority per il monitoraggio dei dati.
- Proroga della detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Legittimo l'utilizzo di investigatore privato o altri mezzi di controllo per scongiurare la commissione di illeciti da parte dei dipendenti.
- L'autocertificazione falsa esclude sempre l'impresa dalla gara a prescindere dal fatto che la violazione commessa sia definitiva oppure no.
- Niente tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) per gli impianti pubblicitari.
- Circolazione di veicoli in azienda: l'imprenditore deve adottare schemi organizzativi rispetto all'attività svolta.
- Quantità "alterata" delle bolle di accompagnamento legittima l'accertamento IVA.
- La clausola illegittima nel bando di appalto dà diritto al risarcimento per perdita di chances.
- L'azienda paga per l'infortunio sul lavoro provocato dal dipendente distaccato.
- Guida senza auricolare: Punti decurtati solo con contestazione immediata.
- Personale di una casa di cura: escluso il doppio inquadramento previdenziale.
- Commette reato l'autista del mezzo pubblico che chiude incautamente le porte facendo cadere i passeggeri.

1

- Nelle gare legittima la richiesta di autenticazione del funzionario della banca che presta la fideiussione.
- Consentito in auto di notte l'uso simultaneo di anabbaglianti e fendinebbia.

MONOGRAFIA

Privacy: necessità della redazione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza) o semplice autocertificazione?

Il 2008 è stato un anno ricco di innovazioni legislative per quanto riguarda gli adempimenti che i Soggetti titolari dei trattamenti di dati personali con strumenti informatici devono attuare per adeguarsi alla normativa di riferimento.

Il legislatore ha, infatti, modificato significativamente il cd. "Codice Privacy" (D.Lgs. 196/03), modificando alcuni obblighi in materia di misure minime di sicurezza per determinate categorie di Titolari del trattamento.

In particolare è stata data la possibilità, in talune ipotesi, di sostituire al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) un documento di autocertificazione, mentre in altre è stata concessa la facoltà di redigerlo in maniera semplificata rispetto ai requisiti minimi previsti per legge.

Queste novità, descritte -come spesso accade- in maniera assolutamente poco chiara dal legislatore, hanno portato ad un radicale mutamento dell'assetto generale del Codice Privacy, creando gravi problemi interpretativi ed applicativi per i Titolari del trattamento.

Sin dall'introduzione dal D.lgs. 196/03 la redazione del DPS, anzichè essere considerata uno strumento utile per una corretta gestione della politica di sicurezza dei dati personali e per la sicurezza delle informazioni, è stata recepita dalle aziende come un oneroso quanto inutile obbligo imposto dalla legge cui, malvolentieri, ci si deve adeguare. Tale situazione di dissenso ha portato il legislatore a modificare la normativa declassando il DPS da documento ufficiale del "Sistema di Gestione Privacy Aziendale" a documento tecnico specifico obbligatorio solo in caso di particolari trattamenti di dati personali. Questa variazione è stata introdotta con l'art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che ha modificato il Codice Privacy inserendo nell'articolo 34 il seguente comma 1-bis: «Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1».

A seguito, dunque, dell'introduzione di tale nuovo comma bis all'articolo 34 la domanda che più di tutte insorge è quella relativa all'opportunità o meno di sostituire alla redazione del DPS una semplice autocertificazione.

Riassumendo sinteticamente quanto previsto dalla nuova norma potranno avvalersi dell'autocertificazione i soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Per meglio comprendere la portata dell'innovazione è bene ricordare quella che è la definizione di dato sensibile ai sensi dell'art. 4^{1(d)} del Codice: tutti quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Coordinando tale definizione di dato personale sensibile con il nuovo principio introdotto dall'art. 34^{1-bis} dello stesso Codice, possiamo, quindi, affermare con certezza che sono sicuramente soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS tutti quei Titolari che trattano le seguenti categorie di dati personali sensibili con strumenti elettronici:

- 1. Origine razziale ed etnica di clienti, fornitori e dipendenti
- 2. Convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di clienti, fornitori e dipendenti
- 3. Opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico di clienti, fornitori e dipendenti
- 4. Stato di salute di clienti e fornitori
- 5. Stato di salute con indicazione della relativa diagnosi di dipendenti
- 6. Vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti

Sono altresì soggetti alla redazione del DPS tutti i titolari che trattano dati personali giudiziari con strumenti elettronici. In definitiva, possiamo asserire, che potrebbero essere sottratti all'obbligo della tenuta di un aggiornato DPS, unicamente quei titolari che trattano le seguenti categorie di dati personali con strumenti elettronici:

- A. dati personali comuni di clienti, fornitori e dipendenti
- B. dati personali sensibili di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi)
- C. dati personali sensibili di carattere sindacale.

Considerato, però, che per trattamento si intende, sempre secondo il disposto del Codice «...compiere qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati», ci si chiede se effettivamente possa esistere in concreto qualche soggetto esentato (o esentabile) dalla redazione del DPS. Sarà impossibile, infatti, per i titolari delle aziende affermare, con certezza -in linea di principio-, che in nessun caso la propria struttura tratti dati personali per cui è prevista la redazione del DPS. Tanto più che una tale attestazione espressa in autocertificazione porterebbe, nel caso di dichiarazione mendaci, a pesanti conseguenze penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Per poter affermare con certezza di rientrare in una delle categorie esentate dalla redazione del DPS, il titolare dovrebbe, dunque, procedere ad una dettagliata classificazione dei dati personali trattati e ad una completa analisi dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici all'interno dell'azienda, e ciò ogni anno, entro il termine del 31 marzo, posto dal Codice: il che significa, di fatto, svolgere esattamente il medesimo lavoro che sarebbe necessario per la redazione del DPS, annullando, in concreto, ogni vantaggio di economicità e velocità dell'autocertificazione.

In conclusione la possibilità di sostituire la redazione di un completo DPS con una semplice autocertificazione è -di fatto- possibile (solo per alcuni soggetti), ma assolutamente sconveniente, posto che, da una parte, per avere la certezza di potersi esentare dal DPS è necessario un lavoro (sotto il profilo del tempo e della spesa economica) pressoché identico a quello necessario per la redazione dello stesso DPS e, dall'altra, che l'autocertificazione, a differenza del DPS, potrebbe comportare gravi rischi di sanzioni penali nel caso, come detto, di dichiarazioni mendaci.

(Avv. Vincenzo Maria Maccarone)

NOTIZIARIO

La nuova legge sugli appalti in Umbria: sostituita la legge regionale 19 del 1986.

La Regione Umbria ha approvato il 12.01.2010, con deliberazione del Consiglio regionale, la nuova legge sugli appalti ("Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici"), che va a sostituire la precedente legge regionale numero 19 del 1986.

Il disegno di legge, è stato presentato dalla Giunta e poi integrato dalla II Commissione ed approvato con i voti favorevoli della maggioranza.

Uno degli obiettivi qualificanti è la tutela della salute dei lavoratori, da perseguire con il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi da parte delle imprese; con la estensione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ai cantieri pubblici e con la valutazione oggettiva della "congruità della incidenza della manodopera", impiegata per realizzare singole opere pubbliche, al fine di evitare ogni forma di lavoro in nero.

Altre novità riguardano la percentuale minima del 8% dei finanziamenti pubblici, da destinare annualmente sugli edifici strategici per adeguamenti sismici e sicurezza, di un 5% ai lavori di somma urgenza e la revisione annuale del listino dei prezzi. Per snellire le procedure di appalto è stato previsto un elenco regionale di professionisti e di imprese affidatarie dal quale scegliere, rispettivamente, progettazioni collaudi e servizi professionali per importi inferiori ai 100mila euro e affidamento di lavori pubblici inferiori a 500mila.

Un organo super partes con compiti consultivi, il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici, composto da undici membri di elevata esperienza (professionisti, docenti universitari, esperti della pubblica amministrazione) dovrà garantire una miglior qualità della progettazione e fare da supporto alle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, esprimendosi sui progetti di maggior complessità e rilevanza, sulle perizie suppletive e di variante, compreso lo svincolo dei ribassi d'asta per i lavori aggiudicati con riduzioni di costo particolarmente anomale, ed in questi cantieri è stata prevista la presenza assidua dell'ufficio di direzione dei lavori.

Ulteriori novità sono:

- l'esercizio associato di funzioni da parte di enti locali;
- la figura del "responsabile del procedimento";
- l'obbligo di non sottoporre a ribasso gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera, anche nei subappalti;
- la tracciabilità di tutti i pagamenti con il numero di conto dedicato per ogni appalto e l'indicazione del Codice unico di progetto per ogni pagamento;
- l'obbligo per ogni impresa di denunciare all'Autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante ogni forma di intimidazione.
- > un'apposita commissione giudicatrice, formata da cinque esperti che dovrà decidere sulle aggiudicazioni di opere pubbliche con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

All'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, che amplia ed ingloba il precedente Osservatorio sulle opere pubbliche, spetterà il compito multifunzionale di garantire trasparenza e correttezza nell'affidamento dei lavori, in particolare su:

- regolarità contabile contributiva e sicurezza;
- controlli nei cantieri;
- rispetto dei tempi di realizzazione delle opere;
- raccolta e pubblica diffusione delle informazioni sugli affidamenti;

3

- diffusione dei bandi e degli avvisi pubblici, con relativi esiti della programmazione regionale del settore.

Contributi regionali alle P.M.I. per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Ai sensi dell'art. 11 della L. 598/94 è stato emesso dalla Regione Umbria il bando per accedere ai contributi per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tale bando riguarda le Piccole e Medie Imprese, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi. Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:

- il personale impiegato per il progetto di ricerca;
- > le strumentazioni, le attrezzature ed i macchinari di nuovo acquisto;
- le consulenze di ricerca;
- I'acquisto di brevetti, di know-how e di diritti di licenza;
- i materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.

L'agevolazione è corrisposta nella forma di contributo a fondo perduto nella misura che varia dal 35% al 60% delle spese ritenute ammissibili. Maggiori informazioni all'indirizzo web http://www.regione.umbria.it/bandi/.

INPS: prima di emettere D.U.R.C. negativo viene assegnato termine per regolarizzare.

L'INPS, con messaggio n. 27302 del 2009, statuisce che prima di emettere un D.U.R.C. negativo e quindi non regolare, dovrà chiedere all'azienda di regolarizzare la propria posizione assegnando un termine non superiore a 15 gg. In maniera analitica, viene sottolineato che l'invito a regolarizzare, entro 15 gg, le inadempienze rilevate dovrà essere sempre effettuato esclusivamente all'azienda, anche se assistita da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, tramite l'utilizzo del fax.

Errori sanitari: nasce l'Authority per il monitoraggio dei dati.

Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, con Decreto Ministero della Salute 11/12/2009, G.U. 12/01/2010, n. 8, è istituito il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES). La realizzazione e la gestione di tale sistema è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute - Direzione generale del sistema informativo.

Il Simes è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella ed alla denuncia dei sinistri.

È un sistema informatico centralizzato in grado di raccogliere tutte le informazioni relative agli eventi sentinella e alle denunce dei sinistri provenienti dalle sentinelle sanitarie a livello Nazionale.

Il sistema consente in modo strutturato e standardizzato di:

- Rilevare le informazioni relative ai cd. "eventi sentinella", cioè quegli eventi di particolare gravità indicativi di un serio malfunzionamento del sistema sanitario
- Rilevare le informazioni relative alle denunce dei sinistri in modo da determinare il rischio infortunistico e assicurativo, eliminando l'asimmetria nei rapporti contrattuali con le compagnie di assicurazione
- Fornire in output strumenti di reportistica ed indicatori.

Proroga della detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie.

La finanziaria 2010 proroga di un anno lo sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La proroga fino al 2012 del bonus è estesa in favore di acquirenti ed intestatari di unità abitative facenti parte di fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

Il beneficio fiscale, prorogato dalla disposizione contenuta nei commi 10 e 11, articolo 2, della legge 191/09, è concesso nel limite di 48mila euro per unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Si rileva che per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Legittimo l'utilizzo di investigatore privato o altri mezzi di controllo per scongiurare la commissione di illeciti da parte dei dipendenti.

Per la Cassazione il datore di lavoro può anche avvalersi di un investigatore per fare i controlli nei confronti dei dipendenti. La sezione lavoro della Corte (sentenza n. 26991/2009) ha specificato che nessuna norma vieta al datore di lavoro, per tutelare il patrimonio aziendale, di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la sopravvivenza dell'impresa e scongiurare la commissione di illeciti, quali i controlli occulti di

un'agenzia investigativa contro attività fraudolente o penalmente rilevanti.

L'autocertificazione falsa esclude sempre l'impresa dalla gara a prescindere dal fatto che la violazione commessa sia definitiva oppure no.

Linea dura sull'autocertificazione nelle gare di appalto. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia che, con una sentenza del 14 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un'azienda esclusa da una gara indetta dal comune di Milano per una serie di irregolarità contributive non dichiarate nell'autocertificazione. L'impresa si era

4

sempre difesa sostenendo di non aver ricevuto i bollettini per il pagamento e che, ad ogni modo, in un secondo momento aveva versato tutti i contributi.

Per i giudici amministrativi, tuttavia, al di là della regolarizzazione della posizione contributiva, una autocertificazione con la quale non si dichiara il vero fa venir meno il rapporto di fiducia con l'amministrazione e giustifica l'espulsione immediata dalla gara.. Come è anche legittima la disposta cancellazione della società ricorrente dall'Albo dei professionisti del comune in cui ha la sede, essendo l'iscrizione condizionata al puntuale adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Niente tassa occupazione suolo pubblico (TO-SAP) per gli impianti pubblicitari.

I cartelloni sono assoggettati esclusivamente all'imposta sulla pubblicità, nella quale resta compresa ed assorbita la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il chiarimento è contenuto nell'ordinanza n. 105/2010 della Corte di Cassazione: come si legge nelle motivazioni, gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico. Né l'applicazione di tale principio è impedita in caso di mancato regolare versamento dell'imposta sulla pubblicità: nell'ipotesi, infatti, la TOSAP è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive e con l'applicazione delle relative sanzioni. Se l'imposta sulla pubblicità, infatti, comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico, non vi è ragione perchè questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente.

Circolazione di veicoli in azienda: l'imprenditore deve adottare schemi organizzativi rispetto all'attività svolta.

La Cassazione, con la sentenza n. 43476 del 13/11/2009, ribadisce che l'obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte. In forza dell'art. 11, comma 3, D.P.R. n. 547/1955 [ora ripreso dal punto 1.8.3. dell'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008], la Suprena Corte ha sancito che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto, di qualsiasi natura, utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

Quantità "alterata" delle bolle di accompagnamento legittima l'accertamento IVA.

È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'azienda destinataria di merce con bolle di accompagnamento "alterate" nella quantità. Lo ha deciso la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26340 del 16 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un'impresa nei confronti della quale la Guardia di finanza aveva accertato, in sede di verifica, delle alterazioni nei dati relativi alle quantità di bolle di accompagnamento di merce comprata da questa società. Nella massima ufficiale si legge infatti che "il rinvenimento di bolle di accompagnamento alterate nei dati relativi alle quantità presso la società risultante destinataria della merce ed esercente il commercio della stessa, legittima nei suoi confronti l'accertamento induttivo in materia di Iva".

La clausola illegittima nel bando di appalto dà diritto al risarcimento per perdita di chances.

Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con una decisione dell'11 gennaio 2010, ha accolto il secondo motivo del ricorso presentato da un'impresa che lamentava una una perdita di chances dovuta a una clausola troppo restrittiva inserita dalla stazione appaltante nel bando di gara, qualora i lavori siano già stati ultimati e non sia quindi possibile ripetere la gara. L'effetto conformativo del giudicato di annullamento dovrebbe essere la ripetizione della gara. In caso ciò non sia più possibile, essendo già stati eseguiti i lavori, la lesione subita non può che essere limitata alla perdita della chance di aggiudicarsi la gara, in ipotesi di ripetizione.

L'azienda paga per l'infortunio sul lavoro provocato dal dipendente distaccato.

Azienda sempre responsabile degli incidenti sul lavoro provocati dai dipendenti distaccati. Infatti paga i danni il datore che, in virtù di un collegamento societario o perché ha esternalizzato l'attività produttiva, ha mandato presso altra impresa i lavoratori.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza dell'11 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un'impresa che era stata condannata per l'infortunio provocato da un suo dipendente, distaccato in un altro cantiere, che, alla guida della gru, aveva ferito un collega dell'altra azienda.

Guida senza auricolare? Punti decurtati solo con contestazione immediata.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 232 del 11.01.2010 sancisce che senza la contestazione immediata non possono essere decurtati al proprietario della macchina i punti della patente perchè guidava parlando al cellulare e senza usare l'auricolare. Andrebbe prima identificato l'automobilista.

Personale di una casa di cura: escluso il doppio inquadramento previdenziale.

La Suprema Corte, con sentenza n. 27757 del 30.12.2009 interviene in una controversia relativa ad una casa di cura, che pretendeva l'inquadramento, a fini contributivi previdenziali, nel settore commercio in luogo di quello operato dall'INPS nel ramo industria. Nel caso di specie, l'inquadramento quale industriale della casa di cura era stato definito tra le parti con sentenza passata in giudicato, essendo stata accertata la natura industriale dell'azienda con riferimento

agli sgravi. Il problema giuridico era quindi solo quello della possibilità di ammettere un inquadramento diverso da quello oggetto del giudicato con riferimento alla disciplina contributiva ordinaria, diversa dunque da quella relativa agli sgravi. La Cassazione ha escluso la possibilità di un doppio inquadramento della Clinica confermando il proprio indirizzo, secondo il quale per le imprese operanti da epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 88/89, l'inquadramento nel settore industria o nel settore commercio deve avvenire sulla sola base dei criteri di classificazione fissati dall'art. 2195 cod. civ., ed una volta accertata la natura industriale dell'attività svolta dall'impresa, analogo deve essere l'inquadramento della stessa a tutti i fini contributivi, restando esclusa la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento, ai fini degli sgravi contributivi e commerciale ad ogni altro fine previdenziale.

Commette reato l'autista del mezzo pubblico che chiude incautamente le porte facendo cadere i passeggeri.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1832 del 15.01.2010, ha confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti dell'autista di un tram, frettoloso e disattento, il quale, per aver chiuso incautamente le porte, aveva fatto cadere una signora provocandole una frattura.

Il rilascio del contrassegno assicurativo garantisce l'indennizzo anche se la polizza è invalida.

Assicurazione sempre tenuta ai danni quando rilascia il contrassegno. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1823 del 15.01.2010, ha respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione che non voleva risarcire i danni per la morte, in un incidente stradale provocato dal suo assicurato, di tre ragazzi sostenendo la nullità del contratto stipulato. Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità. In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi.

Nelle gare legittima la richiesta di autenticazione del funzionario della banca che presta la fideiussione.

Più formalità nelle gare di appalto pubblico. È infatti legittima la richiesta della stazione appaltante di autenticazione della firma del funzionario della banca che presta la fideiussione a garanzia della cauzione provvisoria.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, con una sentenza del 15 gennaio 2010, ha precisato che in tema di appalti, è valida la clausola della lettera di invito, che prevede la autenticazione della sottoscrizione del funzionario della banca che presta la fideiussione. Per il carattere attribuito all'istituto della fideiussione, tale clausola garantisce la provenienza del documento in maniera più forte rispetto sia all'uso della modulistica della banca o dell'assicurazione, anche se si tratti di soggetti sottoposti alla vigilanza e alla iscrizione in un apposito albo. Infatti sul piano dei rapporti di diritto privato solo l'autenticazione della sottoscrizione impedisce il successivo disconoscimento della stessa e ne determina la piena prova in ordine alla provenienza da chi l'ha sottoscritta, ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

Consentito in auto di notte l'uso simultaneo di anabbaglianti e fendinebbia.

Non può essere multato l'automobilista che di notte, anche in condizioni metereologiche normali, usa i fari antinebbia in aggiunta agli anabbaglianti.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione che, con una sentenza del 15 gennaio 2010, ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che aveva acceso, in una notte con condizioni climatiche normali, i fendinebbia in aggiunta agli anabbaglianti.

Interpretando l'articolo 153 del codice della strada, il Collegio di legittimità ha statuito che emerge chiaramente come il legislatore non abbia preso in considerazione, stabilendo un apposito divieto, l'uso dei fari fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti in orario notturno.